

TRIBUNALE DI PARMA

SEZ. I CIVILE

composto dai seguenti Magistrati:

dott. Nicola Sinisi Presidente

dott.ssa Paola Belvedere Giudice

dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale dell'anno 2015, vertente

TRA

X , rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma...

ricorrente

E

Y , rappresentata e difesa. giusta delega agli atti, dall'avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, via ...

resistente

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma

avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 dicembre 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 204/2018, pronunciata da questo Tribunale in data 31 gennaio 2018, pubblicata il 6 febbraio 2018, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2015, X chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso da lui contratto in *** (PR) il 27 marzo 1993 con Y, dalla cui unione erano nate due figlie, P. (nata il 17.09.1993) e R. (nata il 3.10.2001).

A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva che con decreto emesso in data 27 marzo 2009 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che vi fosse più stata alcuna riconciliazione tra gli stessi.

Il X domandava, inoltre, che fosse confermato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura € 600,00 mensili per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse. Si opponeva, invece, al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, allegando che la Y, dopo la separazione, non si era mai attivata per ricercare un'occupazione e che nel frattempo aveva pure instaurato una stabile convivenza con un altro uomo.

Si costituiva Y, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di € 1.200,00 mensili nonché di un contributo di mantenimento per le figlie pari a complessivi € 1200,00 mensili (€ 600.00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, instava per la conferma delle statuizioni economiche concordate in sede di separazione, che prevedevano l'obbligo a carico del X di versare un contributo di euro 1.200.00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento di euro 600.00 per la moglie.

All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente delegato, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, adottava, con successiva ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori, confermando il regime di affidamento condiviso della figlia minore R. con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla Y, la misura del contributo di mantenimento per le figlie di € 1.200.00 mensili, concordata dalle parti in sede di separazione consensuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nulla riconosceva, invece, a favore della Y a titolo di assegno di mantenimento.

L'ordinanza presidenziale veniva reclamata dalla Y innanzi alla Corte d'appello di Bologna, la quale dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione proposta.

Radicatosi il contraddittorio innanzi al GI, all'udienza del 20 dicembre 2017, su istanza del X, la causa perveniva alla decisione collegiale per la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Indi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il Tribunale, con sentenza parziale del 31 gennaio 2018, depositata in data 6 febbraio 2018, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6. c.p.c.

Con ordinanza del 21 gennaio 2018, il GI ammetteva in parte le prove orali articolate dalle parti e rigettava sia l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori sia la richiesta di accertamenti tributari avanzata dalla resistente.

Nelle more del giudizio. con ricorso ex art. 709 c.p.c., depositato in data 6 maggio 2021, originante il sub-procedimento iscritto al n. 5252-1/2015 R.G., Y chiedeva nuovamente la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui erano stati ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno a suo favore. La ricorrente, a fondamento del ricorso, allegava che le sue condizioni di salute erano peggiorate al tal punto che era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 46% a decorrere dall'8.08.2018 (con un evidente peggioramento rispetto alla precedente valutazione, in cui le era stata riconosciuta una invalidità al 35%). Inoltre, la stessa allegava che il X, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Ti.Sc. A. aveva raggiunto un accordo con la predetta società, che prevedeva la corresponsione in suo favore del TFR, di una cospicua somma a titoli di incentivi all'esodo e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimenti danni. Affermava, altresì, che da indagini investigative svolte successivamente all'udienza di assunzione delle prove dei 23.01.2020, era emerso che il X era socio di una società denominata Ek., con sede in Macedonia, nonché di un'ulteriore società, la Po., con sede in Romania, oltre ad essere comproprietario di un terreno sito in Romania.

Instaurato il contraddittorio sull'istanza di modifica, il resistente si opponeva all'accoglimento delle istanze avversarie. contestando in fatto e in diritto la loro fondatezza. All'udienza dell'11 maggio 2022, il GI, stante la devoluzione della causa al Collegio per la decisione, rimetteva alla decisione finale la definizione delle questioni oggetto del sub-procedimento.

Esaurita l'attività istruttoria, alla predetta udienza dell'11 maggio 2022 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione. con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale ha già emesso sentenza di divorzio tra le parti. sicché il *thema decidendum* è oggi circoscritto alla casa coniugale e alle pretese economiche avanzate dalla Y.

Infatti, quanto ai provvedimenti nell'interesse delle figlie, occorre rilevare che nelle more del giudizio anche la figlia secondogenita dei coniugi, R., ha raggiunto la maggiore età, sicché nessuna decisione va adottata in merito al suo affido.

Sulla casa coniugale.

Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il disposto dell'art. 337 sexies c.c. facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela degli stessi. La Suprema Corte ha affermato che "in materia di divorzio, l'art. 6 l. n. 898 del 1970 attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenni o sia convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, essendo irrilevante l'età del figlio maggiorenne, perché ciò che assume rilievo è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficienza del figlio" (Cass. civ. sez. I, 30 marzo 2012. n. 5174).

La figlia primogenita dei coniugi, P., all'udienza di assunzione delle prove orali del 23 gennaio 2020, ha dichiarato di vivere stabilmente dal 2018 con il fidanzato L.P., presso l'abitazione di proprietà di quest'ultimo.

Invece, è pacifico che la figlia R., maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, viva ancora con la madre, presso la ex casa coniugale, di proprietà del X.

Ne discende che la casa coniugale deve essere assegnata alla Y, quale genitore convivente con la figlia R..

Sul contributo al mantenimento delle figlie.

Con riferimento alle richieste di natura economica avanzate dalla Y per il mantenimento di entrambe le figlie, occorre rilevare che in sede di escussione testimoniale la figlia P. ha riferito di essersi trasferita a vivere presso l'abitazione del fidanzato nel mese di giugno 2018 ("Luca ha comprato un appartamento a ***, vivo stabilmente con lui da giugno 2018 in quell'appartamento...") e di lavorare presso lo studio medico del Dott. Ri. dal mese di febbraio 2017 (dapprima con un contratto a tempo determinato e poi dal mese di aprile 2017 con un contratto a tempo indeterminato), con un paga salariale di circa euro 740,00/750.00 mensili. La teste ha inoltre dichiarato di aver iniziato, circa 10 giorni prima dell'udienza, un periodo di prova presso il dentista dott. D. a Parma. perché aveva intenzione di cambiare lavoro.

Ciò posto, occorre innanzitutto rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 148, 155, comma 4, c.c., art. 6, l. n. 898 del 1970), principio che porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore e che impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo di mantenimento fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'adeguata attività lavorativa, o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato - comporta che il coniuge separato o divorziato è legittimato, in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento), ad ottenere "iure proprio" dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e non ancora autosufficiente, a titolo di rimborso di quanto

costantemente anticipato per conto dell'altro coniuge (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21437; Cass. 8.9.1998 n. 13868; 13.10.1982 n. 5271; 18.2.1999 n. 1353, secondo la quale l'eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno).

Un tale riconoscimento presuppone però la persistenza della coabitazione fra il figlio divenuto maggiorenne ed il genitore richiedente il contributo (Vd. *ex pluribus* Cass. 27 maggio 2005, n. 11320).

In assenza di coabitazione, ben si intende che il genitore non è legittimato ad agire per ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, dovendo ritenersi che non persista da parte di detto coniuge la legittimazione a riscuoterlo "iure proprio" a titolo di rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro coniuge. In tal caso, pertanto, unico soggetto legittimato ad agire è il figlio maggiorenne, la cui legittimazione trova fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento.

La Cassazione (Cass. sez. 1, sentenza 25.07.2013 n° 18075) ha inoltre precisato che la legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" al coniuge la corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio. la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata.

Nell'ipotesi all'attenzione di questo Collegio, dalla testimonianza resa dalla stessa figlia dei coniugi emerge in maniera inconfutabile l'intervenuta cessazione della coabitazione della figlia P. con la madre, con conseguente venir meno del requisito fondante la legittimazione della odierna resistente a richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento per P..

Ciò posto, occorre tuttavia procedere alla quantificazione del contributo dovuto dal X per il mantenimento della figlia P., per il periodo precedente e cioè dal momento dell'introduzione del presente giudizio, ottobre 2015, sino al mese di maggio 2018.

Quanto invece alla figlia secondogenita dei coniugi, tuttora convivente con la madre, è pacifico che la stessa non abbia ancora raggiunto una sua indipendenza economica.

Si tratta dunque di accertare le complessive disponibilità economiche dei coniugi. Tale accertamento consente di determinare, per un verso, la parte delle risorse economiche che i genitori sono concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento delle figlie e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.

Dagli atti di causa emerge che il X ha lavorato, con la qualifica di geometra, dal mese di giugno 2006 sino al mese di agosto 2019 alle dipendenze della ... srl, presso diversi cantieri gestiti da tale società non solo in Italia (in Emilia Romagna e in Sardegna), ma anche all'estero, in Romania e in Macedonia, in costanza del predetto rapporto di lavoro il X, come dallo stesso dichiarato in sede di

interrogatorio, ha usufruito di un alloggio gratuito, di un'autovettura aziendale e di un telefono cellulare aziendale.

Il rapporto di lavoro è stato risolto consensualmente in data 2 agosto 2019, a seguito della procedura di conciliazione di cui all'art. 1 comma 40 della Legge 92/2012 svoltasi innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Lucca. Dal verbale di conciliazione sottoscritto dal X con la società ... in data 2 agosto 2019, risulta che il X, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ..., ha ricevuto il TFR e le altre competenze di fine rapporto (per € 44.921,18); la somma di € 40.000,00 netti a titolo di incentivi all'esodo nonché l'ulteriore somma di € 42.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Dalle indagini investigative svolte dalla Y è emerso, oltre ad essere documentalmente provata, che il X è socio di una società denominata..., con sede in Macedonia, ed è titolare di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale della società costituita in data 4 agosto 2021, avente sede in Romania, nel Comune di.... Inoltre, lo stesso risulta comproprietario, unitamente alla sua seconda moglie ...(con cui ha contratto matrimonio il 19 maggio 2018 in **, in provincia di...), di un terreno edificabile sito in Romania, nella Contea di Timis, con riferimento al quale è stato rilasciato dal municipio di ...il permesso di costruire per la realizzazione di un'abitazione. Il valore dei lavori autorizzati è pari a euro 48.440,00.

Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la capacità reddituale del ricorrente, è la seguente:

- anno di imposta 2016: reddito annuo netto pari a € 34.227,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 2.852,00);
- anno di imposta 2017: reddito annuo netto pari a euro 39,936,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 3.328,00);
- anno di imposta 2018: reddito annuo netto pari a € 54.649,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 4.554,08);
- anno di imposta 2019: reddito annuo netto pari a € 39.810,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 3.317,5);
- anno di imposta 2020: reddito annuo netto pari a € 4.308,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 359,00), percepiti a titolo di indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.

Il X, inoltre, è nudo proprietario della casa coniugale attualmente abitata dalla moglie e dalla figlia R. ed è, altresì, proprietario di un appartamento sito in..., per il cui acquisto ha contratto un mutuo di durata ventennale con rate di rimborso pari a circa € 700,00 mensili.

Quanto alla Y, attualmente di anni 52, si rileva che la stessa non ha mai svolto in costanza di matrimonio né svolge tuttora alcuna attività lavorativa. Pertanto, la resistente è priva di redditi.

Così ricostruite le complessive condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio che quanto alla figlia P. sia equo confermare la misura del contributo di mantenimento, pari a euro 600,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, prevista in sede di provvedimenti provvisori e ciò con decorrenza dal mese di ottobre 2015 (data di deposito del ricorso) sino al mese di gennaio 2017.

Invece, per il periodo successivo dal mese di febbraio 2017 (data di inizio dell'attività lavorativa da parte di P.) sino al mese di maggio 2018 (posto che nel mese di giugno 2018, P. ha iniziato una stabile convivenza con il suo fidanzato), il contributo di mantenimento dovuto dal X a favore della Y per la figlia P. deve essere quantificato nella minor somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi da lavoro percepiti dalla ragazza pari a circa euro 750.00 mensili.

A far data dal mese di giugno 2018 nulla è più tenuto a corrispondere il X alla Y per il mantenimento della figlia P., stante la cessazione della coabitazione di quest'ultima con la madre.

Quanto alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate dal X a favore della moglie per il mantenimento della figlia P., dopo che questa si è trasferita a vivere presso l'abitazione del fidanzato (giugno 2018), ritiene il Tribunale che tale domanda debba essere proposta in un separato giudizio, stante il difetto di connessione qualificata ex art. 40 cpc con la domanda di divorzio. Le stesse considerazioni valgono quanto alla ripetizione delle maggiori somme versate dal X alla Y (euro 600.00 anziché 200.00 euro) dopo l'inizio dell'attività lavorativa da parte di P. (febbraio 2017).

Con riferimento alla determinazione della misura della partecipazione da parte del X alle spese di vita della figlia R., alla luce dei dati acquisiti appare congruo confermare, a far data dal mese di ottobre 2015, la misura dell'assegno di euro 600,00 mensili già prevista nell'ordinanza presidenziale, somma che dovrà essere versata dal X alla Y entro il giorno dieci di ogni mese. Al X viene fatto altresì carico di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia R., come di seguite indicate.

In particolare, potranno essere sostenute nell'interesse di R. senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a €uro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante: corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie. quali oneri di trasferta, ritiri estivi. partecipazione a tornei di categoria: babysitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche: gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

Tali spese dovranno essere rimborsate alla Y entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore ai 150.00 euro la Y potrà richiedere al resistente l'anticipazione del 50% di spettanza di quest'ultimo.

Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere: soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali; in relazione alle spese che necessitano del preventivo accordo dei coniugi, il genitore che concretamente sosterrà la spesa potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.

Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente

Quanto alla richiesta di attribuzione di un assegno divorzile, che la domanda spiegata dalla Y, è stata fortemente contestata dal X, il quale ha eccepito la mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, allegando, da un lato, la perdurante inerzia della Y nella ricerca di un'occupazione (la Y al momento della separazione aveva 38 anni) e, dall'altro lato, la stabile convivenza dalla stessa intrapresa con il suo nuovo compagno.

A sostegno delle pretese economiche avanzate, la Y ha dichiarato di non aver mai lavorato nel corso del matrimonio e di essersi dedicata - su espressa richiesta del marito, il quale era molto geloso - alla gestione della casa e alla crescita delle figlie, in modo tale da permettere al coniuge di poter lavorare, come capocantiere, anche al di fuori dalla Regione Emilia Romagna. In particolare, ha dedotto che, allorché il marito per motivi di lavoro decise di trasferirsi in Sardegna, ella, al fine di restare accanto al marito e di consentire alla famiglia di rimanere unita, ebbe ad accettare di buon grado e senza riserve di trasferirsi in Sardegna. Detto trasferimento durò però solo tre anni e precisamente dal settembre 2003 al mese di giugno 2006, ovvero fino a quando il X ebbe a decidere di voler proseguire la medesima attività lavorativa in Romania, ove si trasferì da solo, senza dare alcuna giustificazione in ordine alla scelta maturata.

Inoltre, la Y ha allegato di non aver potuto reperire un'occupazione dopo la separazione a causa delle numerose patologie da cui è afflitta. A tal proposito, ha dedotto che ella è stata riconosciuta - nel corso del presente giudizio - invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 35% a decorrere dall'8.02.2018 e che, successivamente a seguito di nuova visita medica presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, le è stata riconosciuta una invalidità pari al 46% con decorrenza dall'8.08.2018.

Così delineata la complessiva situazione personale e patrimoniale delle parti, la questione oggetto del presente giudizio, ossia l'accertamento o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere un assegno divorzile a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile.

Secondo le Sezioni Unite del 2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970. art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Sotto quest'ultimo profilo del contenuto compensativo perequativo dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (Cass. civ. sez. 1. n. 38362 del 3 dicembre 2021) che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a occasioni professionali - reddituali, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.

La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.

Alla luce di quanto rilevato, ritiene il presente Collegio che nella controversia de qua sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della Y.

E' indubbia l'esistenza di un'effettiva disparità economica tra gli ex coniugi, che vede la moglie in posizione deteriore, non disponendo questa di alcun reddito, mentre il marito allo stato risulta essere socio della società Ek.t, avente sede in Macedonia, che si occupa del commercio all'ingrosso di semifabbricati, nonché titolare di una partecipazione societaria pari al 35% del capitale sociale della società Po. srl, con sede in Romania, che si occupa della vendita all'ingrosso di prodotti chimici.

A giudizio del Collegio tale disparità trova la sua causa in scelte condivise da entrambi i coniugi nel corso della vita matrimoniale.

Dagli atti di causa, risulta, infatti, quale circostanza pacifica e non contestata, anzi espressamente ammessa dal X, che, nel corso della vita matrimoniale, i coniugi avevano concordato una ripartizione dei ruoli: il marito si sarebbe dedicato al lavoro, mentre la moglie alla casa e ai figli. E' proprio in seguito a tale accordo che il X ha potuto svolgere l'attività di capocantiere anche all'estero, mentre la Y ha dovuto sacrificare ogni aspirazione lavorativa, per dedicarsi alla crescita, alla educazione e alla formazione delle figlie. Infatti, mentre il X era impegnato a seguire i cantieri della ... srl anche al di fuori della Regione Emilia Romagna o addirittura all'estero, la Y si è fatta carico in via esclusiva dei compiti di cura e accudimento delle due figlie. La stessa peraltro non ha esitato a seguire il marito in Sardegna per circa tre anni, allorché quest'ultimo è stato chiamato a svolgere la sua attività lavorativa sull'isola.

E' lo stesso X nella memoria integrativa del 16.12.2016 ad ammettere che: "...proprio per gli incarichi lavorativi un po' errabondi del marito, i coniugi decisero insieme che la moglie si occupasse maggiormente delle piccole bambine".

Ciò posto, il ricorrente ha allegato, per contrastare le richieste economiche della moglie, che quest'ultima dopo la separazione, nonostante la giovane età, è rimasta inerte e non si è mai attivata per reperire un'occupazione e che, inoltre, la stessa ha nelle more instaurato una stabile convivenza con il suo nuovo compagno, D.C..

Rileva il Collegio che se è vero che, al momento della separazione avvenuta nel marzo del 2009, la Y aveva appena 38 anni, è anche vero che all'epoca il marito si era trasferito per motivi di lavoro in Romania, lasciando la moglie e le due figlie minori da sole in Italia. E' evidente come la Y abbia dovuto farsi carico in via esclusiva dell'accudimento delle due figlie minori P. e R. (che all'epoca avevano rispettivamente 15 e 7 anni), provvedendo alla loro cura, senza poter contare in alcun modo sull'apporto del marito. Tale situazione non ha di certo facilitato l'inserimento della Y nel mondo del lavoro, posto che le condizioni di vita familiare, dovute alla lontananza del X (trasferitosi dapprima in Romania e poi in Macedonia), richiedevano la costante presenza della Y ai fini della cura e dell'educazione delle figlie e della gestione domestica.

Oggi, la Y, ormai prossima al compimento del cinquantaduesimo anno di età, è una persona che non gode di buona salute, non dispone di un'abitazione propria, di altri immobili, di un lavoro e assai difficilmente, per le notorie precarie condizioni del mercato del lavoro in Italia, soprattutto di quello femminile, riuscirà a trovare un'occupazione che le consenta autonomamente, di avere la disponibilità di una abitazione in cui vivere e mantenersi adeguatamente, posto che non potrà godere neppure di una pensione, avendo lavorato solo circa tre anni prima del matrimonio. Non si può fare a meno di sottolineare ancora una volta che fu una scelta autoresponsabile anche del X che la moglie, pur in possesso del diploma di modellista - come dalla stessa dichiarato in udienza presidenziale - non svolgesse alcuna attività lavorativa extradomestica durante la convivenza coniugale, rinunciasse ad ogni reddito autonomo e alla possibilità di formazione di una sua professionalità.

Per quanto attiene al profilo del riconoscimento dell'assegno divorzile in presenza di convivenza stabile, si rileva che è intervenuta la Suprema Corte, che, con la sentenza a Sezioni unite n. 32198 del 5.11.2021, ha affermato "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto" giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa". Ed ancora "In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo".

Nel caso di specie, sulla base delle considerazioni sopra esposte, può affermarsi che la Y ha ampiamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando il trainante ruolo endoconiugale dalla stessa assolto durante la vita matrimoniale; il che consente di affermare che, se pure fosse stata dimostrata la sussistenza di una stabile convivenza tra la Y e il suo nuovo compagno, la resistente avrebbe comunque diritto al riconoscimento del richiesto assegno post coniugale.

In ogni caso, alla luce delle acquisite risultanze processuali, ritiene il Tribunale che debba escludersi l'instaurazione di una convivenza more uxorio tra la resistente e D.C., che risulta tuttora residente a ***. A tal proposito, appare decisiva la testimonianza della figlia P., la quale ha affermato "non proprio more uxorio, stano insieme da quando ho finito le superiori, è un po' un tira e molla: D. abita a *** viene a dormire a casa nel fine settimana..., la madre di D. ha problemi di cuore e D. vive anche con lei per assisterla. D. viene a dormire a casa di mia madre nel week end da circa due o tre anni, circa dal 2017".

Le testimonianze assunte (nello specifico, quelle rese da P.P., L.V. e M.A.) smentiscono l'allegazione del ricorrente in ordine alla stabile convivenza intrapresa dalla Y con il D.C..

In conclusione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della Y, si rileva che la natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all'assegno divorzile impone di procedere, secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite dei 2018. ad una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 8, comma 6, L. Div.

Nel caso in esame. la durata della vita matrimoniale (pari a sedici anni, posto che i coniugi si sono sposati nel 1993 e si sono separati nel 2009), il contributo personale dato dalla odierna convenuta alla conduzione della vita familiare (la Y ha seguito il marito per lavoro in Sardegna e, quando quest'ultimo si è trasferito, sempre per lavoro, in Romania, la moglie è rimasta in Italia e si è dedicata alla cura della casa e alla crescita delle figlie), la mancanza di qualsiasi reddito da parte della Y, l'età della stessa (oggi cinquantaduenne), le sue precarie condizioni di salute (essendo stata riconosciuta invalida al 46%) e la mancanza di esperienze lavorative (l'ultimo lavoro risale a più di trent'anni fa), che certamente non favorisse una migliore collocazione nel mercato del lavoro, sono elementi che, unitariamente considerati in rapporto alla condizione economico-patrimoniale dell'attore come sopra descritta, consentono di legittimare l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della Y nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, fissando la decorrenza dell'assegno divorzile nella misura sopra determinata a far data dalla domanda (dicembre 2016), tenuto conto della completa assenza di redditi in capo alla Y durante tutto il corso del presente giudizio.

Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dal X entro il giorno dieci di ogni mese.

Sulla domanda di corresponsione di una quota del TFR avanzata dalla Y.

Infine, deve essere esaminata la domanda di corresponsione di una quota del TFR formulata dalla Y nel ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che "In tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda. giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti: pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice

istruttore abbia consentito il deposito, fissando un'udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire" (Cass. Sentenza n. 27233 del 14/11/2008).

Secondo la Suprema Corte, la domanda di corresponsione di una quota del TFR può essere proposta nello stesso processo in cui sia domandato l'assegno di divorzio, formandosi così contestualmente il giudicato sulla spettanza di questo e della percentuale del TFR a norma dell'art. 12 bis su detto. Intatti, costituendo l'attribuzione dell'assegno di divorzio condizione dell'azione con la quale si domandi la percentuale del TFR ai sensi del detto art. 12 bis, per il suo accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della proposizione della domanda, ma è sufficiente la contestuale formazione del giudicato sulle due domande (v. Cass Sez. I. Sentenza n. 12175 del 2011).

Nel caso di specie, a fronte del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della Y con la presente pronuncia, deve ritenersi accertato il diritto al T.F.R. della Y.

Relativamente alla quantificazione, come è noto, l'art.12 bis della L. 898/1970 e successive modificazioni riconosce, in favore del coniuge titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, il diritto ad una quota pari al 40% del TFR maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale diritto diviene attuale al momento della percezione del trattamento da parte del lavoratore, ed è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza attributiva dell'assegno divorzile.

Tanto premesso, quanto al periodo su cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio, avendo il legislatore indicato in altri casi la "durata del rapporto", secondo una interpretazione che, da un lato, è coerente al principio secondo cui i doveri di solidarietà coniugale non si elidono con la separazione personale e che, dall'altro, conferma i profili assistenzialistici dell'istituto dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota dell'indennità di fine rapporto. come precisati anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 24.1.1991, n. 23).

Inoltre, tale interpretazione gode del conforto della giurisprudenza di legittimità, che riconosce applicabile l'istituto in oggetto anche al rapporto di lavoro intrapreso dal coniuge debitore dopo la pronuncia di separazione personale (Cass., 26.6.1997 n. 57213, e che ha affermato il principio per cui "È lo stesso legislatore che, nel rapportare la quota di TFR spettante all'ex coniuge agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ha ritenuto opportuno ancorarsi ad un dato giuridicamente certo e irreversibile quale la durata del matrimonio, senza possibilità di ricorso a criteri correttivi, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo in tal modo anche qualsiasi rilevanza in tale fattispecie della convivenza di fatto che abbia eventualmente preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato, titolare del trattamento di fine rapporto" (Cass. 7.3.2006. n.4867).

Nella specie, come emerge dal verbale di conciliazione del 2.8.2019 redatto dalla Commissione Provinciale di Conciliazione di Lucca, il X veniva assunto dalla ... il 9.6.2016 e la cessazione del rapporto di lavoro avveniva a decorrere dai 2.8.2019, mentre il matrimonio veniva celebrato il 27.3.1993. Da tale verbale risulta che allo stesso è stata corrisposta la somma di € 44.921,18 a titolo di trattamento di fine rapporto.

Ciò premesso. per la quantificazione, occorre procedere alla divisione della somma totale percepita (€ 44.291,18) per il numero di anni lavorativi (13 anni), poi moltiplicare la cifra ottenuta per il numero di anni in cui il lavoro ha coinciso con il matrimonio (12 anni), per poi procedere al calcolo della percentuale indicata dalla norma.

Ebbene, dovendosi normativamente commisurare il 40% del T.F.R. percepito ai periodo che va dalla data di assunzione del X (9.6.2016) fino al passaggio in giudicato della sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (6.9.2018) e rilevato che il resistente contraeva matrimonio nell'agosto 1993, quindi antecedentemente all'assunzione, secondo il metodo di calcolo sopra descritto la somma spettante alla Y risulta pari ad € 16.354,00, somma che il X dovrà corrispondere alla Y, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e fino al soddisfo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub-procedimento iscritto al n. .../2015 R.G. promosso ex art. 709 c.p.c. da Y, al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti provvisori con riferimento alle statuizioni di carattere economico.

Infine, deve essere rigettata l'istanza di espletamento di accertamenti tributari all'estero in ordine alla situazione patrimoniale del X, non solo in quanto meramente esplorative, ma anche in quanto la Polizia Tributaria non può di certo svolgere indagini al di fuori del territorio nazionale italiano.

In ordine alle spese di lite.

L'intervenuto mutamento giurisprudenziale nel corso del giudizio, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ira le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale. definitivamente pronunciando. in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:

- 1) Nulla dispone in ordine all'affidamento delle figlie dei coniugi P. e R., in quanto entrambe maggiorenni;
- 2) Assegna la casa coniugale a Y, quale genitore convivente con la figlia R.;
- 3) Dichiara il difetto di legittimazione della Y a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento della figlia P.. a far tempo dal mese di giugno 2018. Determina in euro 600.00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza presidenziale, l'assegno dovuto dal X a favore della Y per il mantenimento della figlia P., a far data dal mese di ottobre 2015 (data di deposito del ricorso) sino al mese di gennaio 2017.

Fissa, per il periodo successivo dal mese di febbraio 2017 sino al mese di maggio 2018, il contributo di mantenimento dovuto dal X a favore della Y per la figlia P. nella somma di euro 200,00 mensili, indicizzati Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie;

- 4) Dichiara la inammissibilità nel presente giudizio della domanda di ripetizione somme avanzata dal X;

5) Pone a carico di X , a far data dal mese di ottobre 2015, l'obbligo di corrispondere a favore di Y , a titolo di contributo di mantenimento della figlia R., la somma di euro 600,00 mensili, indicizzati Istat, somma che dovrà essere versata dal Paletti alla Y entro il giorno dieci di ogni mese.

Al X viene fatto altresì carico di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia R., come di seguite indicate.

In particolare, potranno essere sostenute nell'interesse di R. senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base; tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; babysitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

Tali spese dovranno essere rimborsate alla Y entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nei caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore ai 150,00 euro la Y potrà richiedere al resistente l'anticipazione del 50% di spettanza di quest'ultimo.

Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali; in relazione alle spese che necessitano del preventivo accordo dei coniugi, il genitore che concretamente sosterrà la spesa potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.

6) Pone a carico di X , con decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2016), l'obbligo di versare a favore di Y , entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;

7) In accoglimento della domanda avanzata dalla Y di corresponsione di una quota del TFR percepito in corso di causa dal coniuge, condanna X a corrispondere a Y la complessiva somma di

ad € 16.354,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

8) Dichiara assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto dei sub-procedimento iscritto al n. .../2015 RG.;

9) Dispone la compensazione integrale della spese di lite.

Così deciso in Parma, il 5 ottobre 2022

Il Giudice relatore

(dott.ssa Viaria Pasqua Rita Vena)

Il Presidente

(dott. Nicola Sinisi)